



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

G15274- SGa 24_755

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA PER IL QUADRIENNIO 2025 - 2028 ED ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'UNITÀ DI INTERNAL AUDIT DELL'ATENEO SUL CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLE SPESE DICHIARATE NEI RENDICONTI (PERIODICI E FINALI) PRESENTATI DAI DIPARTIMENTI UNIVERSITARI NELL'AMBITO DEI BANDI PRIN 2020 E PRIN 2022

CIG LOTTO 1 B52B135383

CIG LOTTO 2 B52B136456

CUI S80012650158202400048

CAPITOLATO D'APPALTO



Sommario

Art. 1 - Organizzazione dell'Università degli Studi di Milano	4
PARTE A - CAPITOLATO TECNICO	4
Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro	4
Art. 3 - Specifiche tecniche LOTTO 1	5
Art. 4 - Specifiche tecniche LOTTO 2	6
Art. 5 - Gestione dell'indisponibilità del servizio	9
Art. 6 - Qualità del servizio	9
Art. 7 - Referente dell'Appaltatore: il Responsabile del servizio	9
Art. 8- Reportistica	10
PARTE B - CAPITOLATO AMMINISTRATIVO	10
Art. 9 - Ammontare e durata dell'Accordo Quadro	11
Art. 9bis - Clausola di revisione prezzi	11
Art. 10 - Modalità di affidamento degli Appalti Specifici	12
Art. 11 - Obblighi e oneri a carico dell'appaltatore	12
Art. 12 - Responsabilità dell'Appaltatore	14
Art. 13 - Fatturazione e Pagamenti	15
Art. 14 - Penali	17
Art. 15 - Subappalto	18
Art. 16 - Garanzia definitiva	20
Art. 17 - Responsabilità civile e coperture assicurative	21
Art. 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	22
Art. 19 - Risoluzione, clausola risolutiva espressa	22
Art. 20 - Recesso	24
Art. 21 - RUP e Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro	25
Art. 22 - Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni	25
Art. 23 - Verifica di conformità	25
Art. 24 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	26
Art. 25 - Spese derivanti dall'Accordo Quadro	27
Art. 26 - Controversie e Foro competente	27



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Art. 27 - Patto di integrità	27
Art. 28 - Tutela dei dati personali - Riservatezza.....	27
Art. 29 - Norme applicabili.....	28
Art. 30 - Composizione del Capitolato.....	28



Art. 1 - Organizzazione dell'Università degli Studi di Milano

L'Università degli Studi di Milano è un'istituzione pubblica di alta cultura, sede primaria di attività di ricerca e di formazione, molto attiva nel campo della ricerca finanziata, con numerosi progetti finanziati in ambito nazionale, europeo ed internazionale.

L'Ateneo è costituito da 31 dipartimenti distribuiti nei settori ERC (*European Research Council*): Scienze sociali e umanistiche (SH), Scienze fisiche e matematiche (PE) e Scienze della vita (LS), le cui sedi sono dislocate nel territorio lombardo.

I progetti di ricerca, oggetto del servizio sono gestiti presso i Dipartimenti Universitari che rappresentano "Centri di gestione" dotati di autonomia amministrativa e gestionale. I dipartimenti gestiscono e amministrano il budget loro assegnato, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, redigono i relativi documenti contabili e contabilizzano i fatti amministrativi nel rispetto dei principi contabili e delle direttive impartite dall'Amministrazione generale. (art 5 del regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità).

PARTE A - CAPITOLATO TECNICO

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

1) Oggetto del seguente capitolato è la fornitura di un servizio quadriennale per eseguire il controllo amministrativo-contabile sulle spese indicate nei rendiconti finanziari dei progetti di ricerca finanziati all'Università degli Studi di Milano e presentati dai dipartimenti nell'ambito di programmi comunitari, internazionali e nazionali, rientranti nei seguenti casi:

- a) Progetti finanziati nell'ambito del programma Quadro HORIZON EUROPE, che prevedono l'emissione del documento denominato "Certificate on the Financial Statements"
- b) Progetti finanziati nell'ambito del programma Quadro HORIZON 2020, che prevedono l'emissione del documento denominato "Certificate on the Financial Statements";
- c) Progetti finanziati nell'ambito di altri Programmi Quadro, emessi dalle Direzioni Generali della Commissione Europea, che prevedono l'emissione del documento denominato "Certificate on the Financial Statements" o altro documento di audit finanziario;
- d) Progetti di ricerca finanziati in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, comprese le Fondazioni e le Associazioni che richiedono l'emissione di un certificato di audit finanziario;
- e) Progetti di ricerca finanziati in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, comprese le Fondazioni e le Associazioni che non richiedono l'emissione di un certificato di audit finanziario ma una certificazione da parte di una struttura di Internal Audit di ateneo.

2) Il servizio è suddiviso in due lotti:

Lotto 1: servizio di controllo amministrativo-contabile sulle spese indicate nei rendiconti finanziari dei progetti di ricerca finanziati nell'ambito dei programmi comunitari, internazionali e nazionali che



rientrano nelle lettere a) b) c) d) indicati al punto 1, che necessitano dell'emissione del documento denominato "Certificate on the Financial Statements" o altro documento di audit finanziario, a livello periodico e/o finale, come previsto dalla normativa di riferimento.

Lotto 2: servizio di supporto finanziario nell'attività di controllo amministrativo e contabile effettuata dall'Università degli Studi di Milano nell'ambito dell'attività di Internal Audit sulle spese indicate nei rendiconti finanziari dei progetti di ricerca nazionali che rientrano nella lettera e) indicata al punto 1, ed in particolare per i progetti PRIN emanati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il servizio per il lotto 2 non prevede il rilascio di un apposito certificato di audit finanziario da parte della società selezionata, in quanto è il committente che mantiene il ruolo formale di approvatore delle spese nei confronti dell'Ente finanziatore.

Le caratteristiche tecniche minime del servizio dovranno rispondere ai requisiti specificati negli articoli seguenti.

Art. 3 - Specifiche tecniche LOTTO 1

Il lotto 1 riguarda il servizio di controllo amministrativo-contabile sulle spese indicate nei rendiconti finanziari dei progetti di ricerca approvati nell'ambito dei programmi comunitari, internazionali e nazionali che rientrano nelle lettere a) b) c) d) indicati al punto 1 del paragrafo precedente, che necessitano dell'emissione del documento denominato "Certificate on the Financial Statements" o altro documento di audit finanziario.

In particolare, il servizio riguarderà 50 progetti che hanno scadenza entro quattro anni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula contrattuale o del verbale di avvio anticipato delle attività, e che necessitano dell'emissione obbligatoria di un "Certificate on the Financial Statements" o altro documento di audit finanziario, a livello periodico e/o finale, come previsto dalla normativa di riferimento.

Il numero dei progetti soprariportato è puramente indicativo e potrebbe cambiare sulla base dei trasferimenti e sulle continue assegnazioni di finanziamenti effettuata dal Ministero.

I gruppi di lavoro dell'appaltatore dovranno essere costituiti da almeno due Auditor per ogni controllo richiesto dai dipartimenti come da una delle seguenti combinazioni:

- a) Due Auditor SENIOR. Uno dei due Auditor senior potrà coincidere con l'Auditor Responsabile del servizio, come riportato nel disciplinare
- b) Un Auditor SENIOR e un Auditor JUNIOR. Anche in questo caso l'Auditor SENIOR potrà coincidere con l'Auditor Responsabile del servizio, come riportato nel disciplinare

In sede di svolgimento del servizio il gruppo degli auditor, inizialmente composto dai profili indicati in sede di offerta, potrà essere eventualmente ampliato o modificato proponendo, per approvazione all'Università degli Studi di Milano, ulteriori profili in possesso di CV con almeno le medesime caratteristiche di esperienza.

L'Università degli Studi di Milano non approverà profili con CV con caratteristiche di esperienza inferiori a quelli presentati in sede di gara.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

La richiesta di sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Università degli Studi di Milano, inviando il cv della persona proposta in sostituzione. Il CV sarà valutato dall'Università degli Studi di Milano e potrà essere inserito nel gruppo degli auditor solo previa autorizzazione.

Il fornitore potrà scegliere liberamente a quali Auditor affidare ciascun controllo nell'ambito del gruppo degli auditor presentati in sede di gara o successivamente approvati, nel rispetto delle caratteristiche indicate ai punti a) e b).

Qualora, i servizi non vengano svolti nei tempi concordati per indisponibilità di risorse qualificate, si applicano le penalità previste per ritardo nello svolgimento del servizio.

Le prestazioni contrattuali relative al servizio per il lotto 1 saranno eseguite presso le sedi dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Milano e/o presso gli uffici centrali della Direzione Servizi per la Ricerca, salvo accordi specifici per i singoli audit.

L'Università degli Studi di Milano, in via generale, potrà fornire la documentazione per l'esecuzione del servizio di audit sia in formato digitale che cartacea.

Pertanto, il fornitore dovrà organizzarsi autonomamente per acquisire quanto necessario ai fini dello svolgimento del servizio di certificazione dei costi presentati nei rendiconti finanziari.

Considerando i diversi tempi di rendicontazione e firma previsti dagli Enti finanziatori, laddove previsto, l'Università degli Studi di Milano si riserva la facoltà di chiedere all'aggiudicatario dell'appalto relativo al lotto 1 di ricevere il Certificate on the Financial Statement o la certificazione di audit prevista almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine utile per la trasmissione del rendiconto periodico/finale all'Ente finanziatore o della data di scadenza indicata dal Coordinatore del progetto.

L'Università degli Studi di Milano, tramite i propri dipartimenti o uffici centrali interessati, dovrà richiedere al fornitore selezionato lo svolgimento della prestazione contrattuale, a mezzo ordinativo di fornitura, almeno 30 giorni prima del termine di scadenza indicato dall'Ente finanziatore o dal Coordinatore del progetto per la predisposizione e trasmissione del rendiconto periodico/finale, a meno che l'Ente finanziatore non preveda una tempistica più ristretta per la presentazione della rendicontazione.

Art. 4 - Specifiche tecniche LOTTO 2

Il lotto 2 riguarda il servizio di supporto finanziario nell'attività di controllo amministrativo e contabile effettuata dall'Università degli Studi di Milano nell'ambito dell'attività di Internal Audit sulle spese indicate nei rendiconti finanziari dei progetti di ricerca nazionali che rientrano nella lettera e) indicata al punto 1 dell'art 2.

Il servizio per il lotto 2 non prevede il rilascio di un apposito certificato di audit finanziario da parte della società selezionata, in quanto è il committente che mantiene il ruolo formale di approvatore delle spese nei confronti dell'Ente finanziatore.

In particolare, relativamente al lotto 2, l'Università degli Studi di Milano (committente), per adempiere alle prescrizioni normative previste dai vari bandi, ha l'esigenza di affidare all'esterno "il servizio di supporto all'attività di Internal Audit sul controllo amministrativo e contabile delle spese dichiarate dai dipartimenti universitari nei rendiconti finali presentati all'Ente Finanziatore. In particolare il servizio



del lotto 2 riguarderà il controllo delle spese rendicontate sui progetti finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito dei bandi PRIN 2020 e PRIN 2022.

Il servizio prevede:

- La verifica DOCUMENTALE di tutte le spese dichiarate nei rendiconti finanziari finali di 56 progetti PRIN 2020 per un totale di spese pari a 10.295.249,00 euro. Il numero dei progetti soprariportato è puramente indicativo e potrebbe cambiare sulla base dei trasferimenti dei docenti titolari dei finanziamenti.

Il controllo sulle spese presenti nei rendiconti finali dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale n. 1628 del 16 ottobre 2020 "Bando PRIN 2020" e dall'allegato 2 che disciplina "i criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese" e dalla disciplina contenuta nella circolare del MUR nr 008109 dell'8 aprile 2014 relativa alle verifiche amministrativo/contabili delle rendicontazioni da parte di appositi audit interni centrali, ed in particolare su quanto contenuto nell'allegato 4 alla suindicata circolare;

- La verifica DOCUMENTALE di tutte le spese dichiarate nei rendiconti finanziari finali di nr 445 progetti finanziati nell'ambito del bando PRIN 2022 per un totale di spese pari a 47.934.488,00 euro. Il numero dei progetti soprariportato è puramente indicativo e potrebbe cambiare sulla base dei trasferimenti e sulle continue assegnazioni di finanziamenti effettuata dal Ministero.

Il controllo dovrà essere eseguito su tutti i rendiconti finali presentati dai dipartimenti sui progetti entro 60 giorni dalla loro scadenza, salvo eventuali proroghe o diverse tempistiche comunicate dall'ente finanziatore, e deve essere eseguito secondo quanto previsto:

- dalla normativa del bando PRIN 2022 di cui all'avviso nr 104 del 02/02/2022 e dall'allegato 2 che disciplina "i criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese" ed inoltre
- dalla normativa contenuta nel Disciplinare di concessione delle agevolazioni allegato ad ogni Decreto di ammissione a finanziamento dei progetti PRIN 2022;
- dalle linee guida di rendicontazione Prot 148 del 8 febbraio 2024 relative al bando PRIN 2022 e al bando PRIN 2022 PNRR o dalla normativa nazionale ed eurounionale vigente.

L'attività di controllo del fornitore selezionato per i progetti PRIN 2022 prevede anche la verifica delle eventuali check list 6,7,9,10 predisposte dai dipartimenti in relazione alla selezione del personale, alle forniture di beni e servizi e al titolare effettivo, nonché alla verifica e al controllo delle check list 3, e 8 allegate alle linee guida di rendicontazione, la cui formale approvazione resta in carico all'Ateneo.

Il servizio di supporto all'attività di Internal Audit di Ateneo prevede, in via preliminare, la definizione di una "procedura condivisa" sulle modalità di controllo delle spese e l'elaborazione di un "modello concordato" per la rilevazione delle spese oggetto di verifica, che evidenzia sia i costi eleggibili che quelli oggetto di mancato riconoscimento.

Inoltre, il fornitore del servizio avrà cura di eseguire la gestione diretta delle interlocuzioni con i dipartimenti per l'eventuale completamento documentale necessario all'approvazione delle spese effettuate sui progetti PRIN 2020 e PRIN 2022.



Il fornitore del servizio dovrà garantire il completamento del controllo amministrativo e contabile delle spese effettuate sui progetti PRIN 2020 e PRIN 2022 nel rispetto delle scadenze stabilite dall'Ente finanziatore, come riportato al punto successivo (Tempi di esecuzione).

Resta inteso che l'Ateneo mantiene il ruolo formale di approvatore delle spese in entrambi i bandi PRIN 2020 e PRIN 2022 nei confronti dell'Ente finanziatore.

Al fine di garantire certezza e continuità nel rapporto Committente/Appaltatore dovranno essere individuati 2 o più gruppi di lavoro.

Ogni gruppo di lavoro dovrà essere costituito da almeno due Auditor per ciascun controllo da effettuare sui progetti PRIN 2020 e PRIN 2022, come da una delle seguenti combinazioni:

- Due Auditor SENIOR. Uno dei due Auditor SENIOR potrà coincidere con l'Auditor Responsabile del servizio, come riportato nel disciplinare;
- Un Auditor SENIOR e un Auditor JUNIOR. Anche in questo caso l'Auditor SENIOR potrà coincidere con l'Auditor Responsabile del servizio, come riportato nel disciplinare.

In sede di svolgimento del servizio il gruppo degli auditor, inizialmente composto dagli Auditor indicati in sede di gara (almeno quattro), potrà essere eventualmente ampliato o modificato proponendo, per approvazione all'Università degli Studi di Milano, ulteriori profili con CV con almeno le medesime caratteristiche di esperienza.

L'Università degli Studi di Milano non approverà profili con CV con caratteristiche di esperienza inferiori a quelli presentati in sede di gara.

La richiesta di sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Università degli Studi di Milano, inviando il cv della persona proposta in sostituzione. Il CV sarà valutato dall'Università degli Studi di Milano e potrà essere inserito nel gruppo degli auditor solo previa autorizzazione.

Il fornitore potrà scegliere liberamente a quali Auditor affidare ciascun controllo nell'ambito del gruppo degli auditor presentati in sede di gara o successivamente approvati.

Qualora, i servizi non vengano svolti nei tempi concordati per indisponibilità di risorse qualificate, si applicano le penalità previste per ritardo nello svolgimento del servizio.

TEMPI DI ESECUZIONE

Per il Lotto 2 si specifica che la durata dell'appalto segue le diverse scadenze stabilite dall'Ente Finanziatore, ad oggi entro la data massima del mese di Febbraio 2027, salvo proroghe o altra tempistica indicata successivamente.

PRIN 2020: progetti di durata triennale da sottoporre a controllo finale.

La normativa prevede che i controlli dovranno essere eseguiti entro 6 mesi dalla chiusura definitiva dalla data di scadenza della rendicontazione di ogni progetto. Tali progetti hanno scadenze diverse: dal 21/12/2025 al 28/02/2026.

PRIN 2022: progetti di durata biennale da sottoporre a controllo finale entro 60 giorni dalla data di scadenza dei progetti. Entro tale data i soggetti beneficiari dovranno eseguire i controlli e inserire nella



piattaforma informatica del Ministero le Check List di controllo, previste dalla normativa, firmate dal proprio Rappresentante Legale o suo delegato. Tali progetti hanno scadenze diverse: dal 27/11/2025 al 28/02/2027.

Le prestazioni contrattuali relative alla fornitura del servizio per il lotto 2 saranno eseguite presso le sedi dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Milano, salvo accordi specifici per i singoli audit.

L'Università degli Studi di Milano, in via generale, potrà fornire la documentazione per l'esecuzione del servizio sia in formato digitale che cartacea.

Pertanto, il fornitore dovrà organizzarsi autonomamente per acquisire quanto necessario ai fini dell'effettuazione della certificazione dei costi presentati nei rendiconti finanziari.

Art. 5 - Gestione dell'indisponibilità del servizio

Tutti i casi di indisponibilità del servizio e/o di impossibilità del servizio, ascrivibili alla sfera dell'appaltatore, sono considerati casi di inadempimento dell'appaltatore, a seguito dei quali il Committente avrà la facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi stipulati con l'appaltatore inadempiente, riservandosi la facoltà di rivolgersi ad altri operatori economici nonché riservando, a tutela delle proprie ragioni, ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - Qualità del servizio

L'Appaltatore deve provvedere all'esecuzione del servizio con la necessaria perizia e diligenza ed impiegando personale qualificato, in modo da garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni, modalità e tempi contenuti nei documenti di gara.

L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le indicazioni, relative all'esecuzione contrattuale, provenienti dalla Stazione Appaltante/Struttura ordinante.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante/Struttura ordinante di ogni circostanza influente sull'esecuzione del contratto.

Art. 7 - Referente dell'Appaltatore: il Responsabile del servizio

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro e al fine di assicurare la regolare esecuzione del servizio, L'appaltatore dovrà indicare al Committente un Responsabile del Servizio, i cui riferimenti dovranno essere indicati al Committente nella documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro. Tale figura sarà incaricata di seguire, controllare e coordinare le attività connesse al servizio.

In particolare,

per il lotto 1, è richiesto all'appaltatore nell'ambito dell'offerta l'identificazione nominativa di un Auditor con le funzioni di responsabile del servizio, con almeno 7 anni di esperienza nel controllo finanziario dei progetti di ricerca approvati nell'ambito dei programmi quadro cofinanziati dall'Unione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

europea, nonché esperienza nel controllo finanziario dei progetti di ricerca nazionali ed internazionali approvati da Ministeri, Enti Pubblici, Fondazioni e Associazioni, oltre all'indicazione del livello di conoscenza della lingua inglese.

per il lotto 2, è richiesto all'appaltatore nell'ambito dell'offerta l'identificazione nominativa di un Auditor con le funzioni di responsabile del servizio, con almeno 5 anni di esperienza nel controllo finanziario dei progetti di ricerca approvati nell'ambito dei programmi quadro cofinanziati dall'Unione europea, nonché esperienza nel controllo amministrativo e contabile sulle spese indicate nei rendiconti finanziari dei progetti PRIN finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il responsabile indicato sarà il referente unico per tutta l'attività del gruppo di lavoro per lo svolgimento del servizio oggetto del relativo lotto. Egli dovrà garantire la sua reperibilità, fornendo un recapito fisico, telefonico e di posta elettronica per tutte le comunicazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato.

Ai fini della valutazione sarà preso in considerazione il curriculum vitae, della persona fisica individuata, contenente le professionalità richieste dal disciplinare a pena di esclusione. Si suggerisce l'utilizzo del formato europeo con evidenziazione del profilo professionale, del ruolo e delle attività assegnate, oltre che le competenze possedute e l'indicazione del livello di conoscenza della lingua inglese.

In caso di sostituzione del Responsabile della Servizio nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, l'appaltatore **dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al Committente**, inviando congiuntamente i riferimenti del nuovo Responsabile del servizio. L'appaltatore sarà considerato responsabile degli eventuali disservizi e ritardi che dovessero derivare dalla mancata tempestiva comunicazione di tali dati.

Art. 8- Reportistica

Il committente monitorerà il servizio aggiudicato in entrambi i lotti per mezzo dell'Ufficio Consulenza Contabile e Gestionale dei progetti di Ricerca afferente alla Direzione Servizi per la Ricerca.

A tal fine, l'Ufficio Consulenza Contabile e Gestionale dei progetti di Ricerca convocherà una riunione di coordinamento con l'appaltatore di ciascun lotto per condividere le procedure e le modalità di gestione del servizio.

Durante l'esecuzione dei lavori, saranno convocate riunioni periodiche per verificare il corretto svolgimento del servizio offerto. L'appaltatore aggiudicatario del lotto 1 dovrà inoltre inviare all'indirizzo audit.ricerca@unimi.it un report ogni tre mesi riepilogativo di tutte le certificazioni effettuate nel periodo di riferimento per tutte le strutture dell'ateneo.

PARTE B - CAPITOLATO AMMINISTRATIVO



Art. 9 - Ammontare e durata dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo massimo stimato per il servizio dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro è pari ad euro € 601.699,38 IVA esclusa così suddiviso:

- **Lotto 1:** *Attività di controllo e certificazione dei rendiconti finanziari* - Valore massimo del lotto, presunto e non garantito: **339.665,56 € IVA esclusa**;
- **Lotto 2:** *Attività di supporto all'Unità di Internal Audit d'Ateneo* - Valore massimo del lotto, presunto e non garantito: **€ 262.033,82 IVA esclusa**.

Si precisa che gli importi sopra indicati rappresentano il tetto massimo di spesa per ciascun lotto del presente Accordo Quadro, senza obbligo da parte del Committente di affidare alcun importo minimo garantito. In caso di mancato esaurimento dell'importo stimato alla scadenza dell'Accordo Quadro, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa a riguardo.

La durata dell'Accordo Quadro è determinata in **4 (quattro) anni**, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di stipula del verbale di avvio anticipato dei lavori.

Entro tale periodo le Strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione appaltante emettono le specifiche richieste del servizio.

Il singolo Accordo quadro deve ritenersi concluso qualora il valore complessivo del servizio, per ciascun lotto, raggiunga l'importo massimo stimato prima della sua naturale scadenza.

L'Amministrazione si riserva di prorogare unilateralmente la durata dell'Accordo quadro nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, per il tempo strettamente necessario all'individuazione dei nuovi appaltatori e nei limiti di valore dell'Accordo quadro. In tale evenienza, l'Appaltatore sarà tenuto alla prosecuzione del rapporto alle condizioni di cui all'Accordo quadro o migliorative.

Art. 9bis - Clausola di revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Come disposto dall'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, ai fini della determinazione calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orari. A tal fine la Stazione appaltante verifica la variazione del prezzo con cadenza annuale. Per le modalità di calcolo e verifica della variazione si rinvia all'allegato II.2-bis del Codice dei contratti pubblici. ,



Art. 10 - Modalità di affidamento degli Appalti Specifici

I singoli servizi saranno affidati alle condizioni fissate dalla documentazione di gara, mediante l'affidamento di appalti specifici, conclusi attraverso la stipulazione di Contratti Attuativi aventi la forma di Buoni di ordinazione.

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e per tutta la durata del suddetto Accordo, le diverse strutture dell'ateneo potranno affidare gli appalti specifici mediante trasmissione di un ordine diretto (buono d'ordinazione) all'operatore economico aggiudicatario del singolo lotto dell'Accordo Quadro.

La Struttura, in via preliminare, procede alla definizione dell'oggetto del servizio, nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato, con l'indicazione dell'importo totale del servizio.

A seguire, l'appaltatore individuato, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti dall'Accordo Quadro, dovrà eventualmente concordare con la Struttura le condizioni specifiche del singolo Contratto Attuativo.

Gli ordinativi di servizio devono contenere necessariamente le seguenti informazioni:

- Il numero dell'ordinativo
- i riferimenti della Struttura che emette l'ordinativo;
- l'importo del servizio;
- i riferimenti per la fatturazione (codice IPA, IBAN);
- il CIG del lotto di interesse;
- indicazione dei CPV relativi agli articoli di cui allo specifico servizio;
- la descrizione del prodotto (così come individuato dalla Struttura ordinante);
- il luogo dove eventualmente potranno svolgersi le prestazioni (ad es. ritiro o consegna di documentazione);
- nominativo del referente del servizio con recapito telefonico;

Art. 11 - Obblighi e oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato.

Oltre a quanto specificamente indicato nei singoli articoli del presente Capitolato nonché negli atti di gara, saranno a carico dell'Appaltatore:

- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative all'assicurazione obbligatoria dei propri dipendenti e di coloro che comunque potranno intervenire in corso d'opera;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

- l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- il pagamento di imposte e tasse;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutto il servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone comunque addette al servizio e dei terzi, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando sollevata la Stazione Appaltante.
- l'esecuzione di tutti i servizi a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo i termini, le prescrizioni, le condizioni e le modalità contenute nel Capitolato, negli atti di gara e nei singoli Contratti Attuativi, ivi inclusi i rispettivi allegati;
- l'impiego, a sua cura e spese, di tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti Attuativi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro, nel Capitolato e negli atti di gara.

Le attività necessarie per l'attivazione delle forniture oggetto dei singoli Contratti Attuativi, eventualmente da svolgersi presso le Strutture del Committente, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività dell'Ateneo; le modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Committente. Peraltro, l'appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le Strutture della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzate dal personale del Committente e/o da terzi autorizzati.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da personale del Committente e/o da terzi autorizzati.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti negli atti di gara e offerti dall'Appaltatore, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, il Committente si riserva di verificare la conformità del servizio, nonché i livelli dei servizi connessi ed eventuali inadempimenti dell'Appaltatore, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente stesso, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante/Struttura ordinante interessata, nonché a dare



immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante/Struttura ordinante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla stessa entro **10 (dieci) giorni** dall'intervenuta modifica.

Infine, l'Appaltatore si obbliga a comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 14 del presente Capitolato.

Art. 12 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante/Struttura ordinante, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in loco, sia al personale proprio o di altra società o a terzi comunque presenti, compresi i dipendenti della Stazione Appaltante/Struttura ordinante, sia a cose proprie o di altre società o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi. La suddetta responsabilità solleva il Committente ed il suo personale preposto alla direzione, assistenza e vigilanza da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione delle prestazioni.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal presente Capitolato o da altri documenti contrattuali, la Stazione Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Nel caso di persistenza dell'inadempimento, il Committente si riserva la facoltà, ove non risolva l'Accordo Quadro e/o il singolo Contratto Attuativo, di procedere direttamente all'approvvigionamento dei materiali.

Tutte le spese derivanti alla Stazione Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore. Gli eventuali maggiori costi per le forniture eseguite in difformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, o comunque impartite, non saranno tenute in considerazione agli effetti della contabilizzazione.



L'appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto sollievo della Stazione Appaltante/Struttura ordinante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 13 - Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo del singolo contratto attuativo sarà effettuato, in ogni caso, previa verifica della conformità alle prescrizioni contenute nei documenti da gara e previa verifica della regolarità contributiva, mediante acquisizione da parte dell'Università del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

Qualora L'appaltatore risultasse inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto, e delle disposizioni degli istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, la Stazione Appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo dovuto fino alla regolarizzazione della sua posizione, riservandosi tutte le opportune determinazioni in relazione agli obblighi di surroga previsti dalla legge. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione.

Per le inadempienze di cui sopra l'Amministrazione Appaltante si riserva inoltre di escutere la garanzia definitiva di cui al presente Capitolato.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n.89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 è in vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione; pertanto, la Stazione Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

Le fatture dovranno essere intestate a: Università degli Studi di Milano e dovranno riportare l'indirizzo completo ed il Codice Univoco Ufficio della Struttura richiedente. L'indirizzo esatto di fatturazione verrà comunicato all' Appaltatore dalla Struttura ordinante in occasione del primo ordine di servizio.

La Struttura ordinante, accertata la regolarità del servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della relativa fattura.

Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora costui si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione Appaltante da comunicarsi con PEC.

Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute dall'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.



MODALITA' DI FATTURAZIONE LOTTO 1

Ogni Dipartimento effettuerà richieste di attivazione della procedura di certificazione dei rendiconti al Fornitore selezionato mettendo in conoscenza l'Ufficio Consulenza contabile e gestionale dei progetti di ricerca della Direzione Servizi per la Ricerca.

La fatturazione verrà inviata direttamente ad ogni singolo dipartimento al quale sia riconducibile la richiesta di certificazione. All'aggiudicatario del servizio verranno comunicati tutti i necessari codici IPA. La fattura dovrà recare anche acronimo del progetto, CUP e bando/programma di finanziamento. L'Appalto è finanziato direttamente con fondi di bilancio del Dipartimento derivanti da progetti di ricerca.

La fattura potrà essere emessa al termine dell'attività oggetto del singolo contratto attuativo, previo invio alla struttura richiedente, da parte dell'appaltatore, della certificazione di audit richiesta e di un report delle lavorazioni effettuate per il benessere all'emissione della fattura.

La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

- Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO) <CodiceCUP>
- Codice Identificativo Gara <CodiceCIG>
- ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula.
- CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula
- NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa

La compilazione e sottoscrizione dell'autocertificazione inerente alla dichiarazione di regolarità del D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l'emissione della fattura.

La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.

Il pagamento avverrà entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della relativa fattura, previo accertamento della prestazione da parte della struttura ordinata.

Ogni fattura dovrà essere riferita al codice d'ufficio del richiedente del servizio. Sarà cura del fornitore verificare l'esattezza del codice per l'invio della fattura.

MODALITA' DI FATTURAZIONE LOTTO 2

Considerate le caratteristiche e le tempistiche stabilite dall'Ente Finanziatore per i progetti PRIN 2020 e PRIN 2022, la fatturazione relativa al lotto 2 dovrà avvenire nei termini di seguito indicati:



- **PROGETTI PRIN 2020:** la fatturazione avverrà a conclusione dell'attività di controllo di tutti i 56 progetti PRIN corredati dalla documentazione di supporto concordata con il Committente. Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo avverrà entro 30 giorni naturali successivi e consecutivi dal ricevimento della fattura relativa, previa verifica dell'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto nonché dell'attestazione della regolarità contributiva mediante acquisizione, da parte dell'Appaltante, del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.
- **PROGETTI PRIN 2022:** la fatturazione avverrà a conclusione dell'attività di controllo di ogni 100 progetti PRIN corredati dalla documentazione di supporto concordata con il Committente, fino a completamento di tutte le spese dichiarate nei rendiconti finanziari finali di nr 445 progetti finanziati nell'ambito del bando PRIN 2022 per un totale di spese pari a 47.934.488,00 euro, come descritto all'art- Specifiche tecniche LOTTO 2. Il numero dei progetti soprariportato è puramente indicativo e potrebbe cambiare sulla base dei trasferimenti e sulle continue assegnazioni di finanziamenti effettuata dal Ministero
Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo avverrà entro 30 giorni naturali successivi e consecutivi dal ricevimento della fattura relativa, previa verifica dell'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto nonché dell'attestazione della regolarità contributiva mediante acquisizione, da parte dell'Appaltante, del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

Art. 14 - Penali

L'Amministrazione ha facoltà di applicare penali di **natura pecuniaria** per l'inadempimento degli obblighi contrattuali o il ritardo nell'adempimento degli stessi, ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore, quali, a titolo esemplificativo:

- ritardi/inosservanza dei tempi perentori di consegna, salvo termini differenti concordati con la Struttura interessata;
- discordanze sostanziali attinenti gli specifici requisiti tecnici e le caratteristiche richieste per il servizio;
- ordini inevasi;
- mancato invio della reportistica di cui all'art. 8 del presente Capitolato;
- inadempimenti nell'erogazione delle forniture e dei servizi connessi ritenuti essenziali.

In particolare, il ritardo nella consegna comporterà l'applicazione di penali pecuniarie nella misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Per ogni altra violazione, comunque accertata, degli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante ha, inoltre, facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore delle penali comprese tra un minimo di euro



100,00 (cento/00) e fino a un importo massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni inadempimento, commisurate alla gravità dell'inadempimento. Il rilievo dell'inadempimento e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva competenza della Stazione Appaltante. La misura delle penali è stabilita dall'Amministrazione Appaltante a proprio insindacabile giudizio.

La gravità degli inadempimenti si considererà accertata automaticamente nel caso di comprovata negligenza perdurante dell'appaltatore, nonostante i richiami effettuati, o nell'ipotesi di irreperibilità del Referente dell'Appaltatore, sua indisponibilità ad incontri ed evasività delle risposte fornite.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite verranno contestati all' Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro.

In caso di contestazione di un inadempimento, L'appaltatore deve comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione ovvero pervengano oltre il termine assegnato ovvero, pur essendo state acquisite, siano valutate non idonee a giudizio dell'Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel presente Capitolato, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento.

L'Appaltatore dovrà versare le penali comminate dall'Amministrazione Appaltante entro il termine di **10 (dieci) giorni naturali**, successivi e continui dalla data in cui l'Appaltante comunicherà formalmente la comminazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, a recuperare l'importo in sede liquidazione della prima fattura utile oppure, in alternativa, all'incameramento di una quota del deposito cauzionale, pari all'ammontare della penale stessa. In questo ultimo caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

È fatto salvo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dall'inadempimento dell'Appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Art. 15 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Si precisa che ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.



L'Appaltatore può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, **previa autorizzazione della Stazione Appaltante**, a condizione che:

- a) il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le parti di servizio o servizio che intende subappaltare; in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato;
- b) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire ovvero dei requisiti richiesti dall'Amministrazione per la gestione del servizio;
- c) che non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice degli Appalti né alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia;
- d) che la firma dei "Certificate on financial statements" o altra certificazione di audit finanziario nel lotto 1 e la firma dei verbali di regolare esecuzione del controllo delle spese nel lotto 2 resti in capo all'appaltatore.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante **almeno venti giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs 36/2023.

Il subappalto, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, deve essere **preventivamente autorizzato** dalla Stazione Appaltante entro **30 (trenta) giorni** dalla relativa richiesta. Tale termine viene ridotto, a sensi dell'art. 119, comma 16, del Codice Appalti, a **15 (quindici) giorni** per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00.

L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore è altresì obbligato solidalmente con il subappaltatore, nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legge.

La Stazione Appaltante provvederà, nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023, si precisa che in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e tenuto conto della natura delle prestazioni, le seguenti prestazioni: servizio, trasporto e consegna, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

È fatto comunque obbligo all'Appaltatore di comunicare al Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o servizio affidati.

Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.



Art. 16 - Garanzia definitiva

L'Appaltatore è tenuto a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante una garanzia definitiva (fideiussione bancaria o assicurativa o secondo una delle altre modalità esplicitate nel Disciplinare di gara) ai sensi dell'art. 117 D. Lgs. 36/2023.

La fideiussione prodotta dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia ha validità dalla data di stipula del contratto o di avvio dell'esecuzione dello stesso, e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione:

- nella misura del 20 per cento dell'iniziale importo garantito, al raggiungimento di un ammontare ordinato e liquidato pari al 20 per cento dell'importo contrattuale del lotto di interesse;
- nella misura di un ulteriore 20 per cento dell'iniziale importo garantito al raggiungimento di un ammontare ordinato e liquidato pari al 40 per cento dell'importo contrattuale del lotto di interesse;
- nella misura di un ulteriore 20 per cento dell'iniziale importo garantito, al raggiungimento di un ammontare ordinato e liquidato pari al 60 per cento dell'importo contrattuale del lotto di interesse;
- nella misura di un ulteriore 20 per cento dell'iniziale importo garantito, al raggiungimento di un ammontare ordinato e liquidato pari al 80 per cento dell'importo contrattuale del lotto di interesse.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione dell'Accordo Quadro nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente Capitolato e dall'Accordo Quadro.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.



La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per le spese di esecuzione delle prestazioni contrattuali da eseguirsi in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro disposto in danno dell'Appaltatore, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto rispetto a quanto risulta nella liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, entro **10 (dieci) giorni** lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Nella ipotesi in cui la Stazione Appaltante intenda valersi della facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, L'appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 16.09.2022, n. 31 (GU n. 291 del 14.12.2022), il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

Art. 17 - Responsabilità civile e coperture assicurative

Con la stipula dell'Accordo Quadro, L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Appaltatore si obbliga a tenere manlevato e indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché di adeguata polizza di responsabilità civile per i prestatori di lavoro. La durata di tali garanzie dovrà essere almeno pari a tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti Attuativi; a tale scopo, le polizze dovranno essere rinnovate con continuità almeno sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a produrre, prima della stipula dell'Accordo Quadro, copia conforme all'originale di polizza per la responsabilità civile prestatori di lavoro, relativa alla propria attività aziendale, nonché polizza RCT aziendale e, alla loro scadenza, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo delle stesse. L'Appaltatore si impegna parimenti a produrre copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale dei soggetti individuati per l'esecuzione del servizio.

Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalle predette polizze assicurative ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.



Art. 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o parte dell'Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG del lotto dell'Accordo Quadro al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG dell'Accordo Quadro.

In caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19 - Risoluzione, clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando le prestazioni per la parte di esse regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo, e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante alla Stazione Appaltante per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento della servizio.

Nei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la volontà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro a mezzo PEC. Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento, o nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non poter accogliere le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Si richiama l'art. 122, comma 3 e l'art. 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

L'Amministrazione si riserva, inoltre, l'insindacabile facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del Capitolato, di legge o regolamenti. In particolare, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- qualora l'Appaltatore sospenda arbitrariamente il servizio ed i servizi connessi;
- qualora l'Appaltatore, pur ricevendo almeno due contestazioni in forma scritta, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- in caso di ritardo nella consegna che sia stato contestato per iscritto più di due volte consecutive;
- nel caso in cui l'appaltatore superi per 3 volte le tempistiche di consegna;
- nel caso in cui per 3 volte si sia reso necessario richiedere la sostituzione di un membro del gruppo di audit perché non compreso nella rosa degli esperti autorizzati dall'Università degli Studi di Milano;
- qualora l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi gravità, anche in occasione di uno stesso servizio;
- nel caso di mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui al presente Capitolato;
- qualora le penali applicate raggiungano un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA;
- qualora il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- qualora l'Appaltatore ceda il medesimo contratto fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. d) del D.Lgs n. 36/2023;
- qualora l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta della Stazione Appaltante (art. 117, comma 3 del D.Lgs. 36/2023);
- qualora l'Appaltatore venga dichiarato fallito o risulti destinatario di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- qualora l'Appaltatore non rispetti le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i.;
- qualora l'Appaltatore comunichi a terzi dati, notizie o informazioni riservate di cui è venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

La risoluzione del contratto, a seguito dell'esercizio della clausola risolutiva espressa, produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di recedere dall'Accordo Quadro, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023.



In ogni caso, l'Appaltante potrà risolvere l'Accordo Quadro qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

Contestualmente alla risoluzione, l'Amministrazione provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare il concorrente che segue in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.

In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 20 - Recesso

L'Amministrazione può recedere, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, dall'Accordo Quadro in qualunque momento, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con preavviso non inferiore a 20 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore per iscritto a mezzo PEC, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità della stessa.

L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dall'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.lg. n. 95/2012, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula dell'Accordo, siano migliorativi rispetto a quelli dell'Accordo stesso e L'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante.

In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al Codice. Ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.



Art. 21 - RUP e Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro

L'esecuzione dell'Accordo Quadro è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro (DEC), per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, nonché il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dello stesso.

Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti di gara. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa vigente e dal presente Capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Gli ordini, le disposizioni e le prescrizioni del DEC dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro si avvale del supporto di referenti specificamente individuati, i quali sovrintendono alla regolare esecuzione dei singoli Contratti Attuativi da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali ed effettuando il controllo contabile sul singolo ordinativo.

Art. 22 - Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni

Il Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro (DEC) provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere l'avvio anticipato dell'esecuzione del servizio.

Alla scadenza o conclusione dell'Accordo Quadro, il Direttore dell'esecuzione effettuata la verifica della regolarità del servizio sotto il profilo della qualità e della quantità redige il verbale di ultimazione delle prestazioni. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore e contestualmente certifica l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ex art. 25 del D.M. n. 49/2018.

Art. 23 - Verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, il servizio oggetto del presente Capitolato sarà sottoposta a verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro. Le attività di verifica di conformità sono volte a certificare che l'oggetto dell'Accordo Quadro in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità, alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Appaltante, diverso dal Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.



Delle operazioni di verifica di conformità è redatto verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno delle operazioni di verifica; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale sono descritti i rilievi effettuati dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Il Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. Il certificato di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'Appaltatore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni.

Il certificato di conformità, emesso dal Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e sottoscritto dal Responsabile del procedimento, deve essere trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di **15 (quindici) giorni** dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Art. 24 - Obblighi dell' Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Accordo quadro.

L'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Appaltatore provvede a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. relativi al presente contratto;



2. si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., L'appaltatore si impegna ad inviare alla Stazione Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di **10 (dieci) giorni** naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

Art. 25 - Spese derivanti dall'Accordo Quadro

Sono a totale carico dell'appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa quella eventuale di registro, di bollo, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione.

Art. 26 - Controversie e Foro competente

Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e L'appaltatore quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite in via esclusiva al Foro competente di Milano.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 27 - Patto di integrità

L'appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante dell'Accordo Quadro, anche se non materialmente allegato, sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.

Art. 28 - Tutela dei dati personali - Riservatezza

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy e del relativo D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di attuazione, si informa che i dati in possesso della Stazione Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

L'appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante in ragione della attività di cui è aggiudicatario, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri prodotti e/o servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.



Art. 29 - Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Art. 30 - Composizione del Capitolato

Il presente Capitolato è composto da n. 30 articoli che vengono approvati ed accettati integralmente con la sottoscrizione del presente documento.